

SENTENZA N. 324/2020 PUBBL. IL 10/07/2020



TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO N. [REDACTED]

VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Oggi 10/07/2020 ore 12,30 innanzi al giudice Massimo Ginesi, nella stanza virtuale di cui al decreto di fissazione udienza da remoto, sono comparsi:

Per [REDACTED], l'avv.to/gli avv.ti LENZETTI RICCARDO, l'avv. Eleonora Lama

Per [REDACTED], l'avv.to/avv.ti LAZZINI ROBERTO oggi sostituito dall'avv. Chiara Lembi

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, noti all'ufficio.

I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il collegamento alla stanza virtuale da parte del giudice avviene dall'abitazione, atteso che presso il Tribunale ai giudici onorari non è assegnata stanza individuale, che pertanto il luogo fisico ove svolgere l'udienza viene individuato per ogni giornata in base a criteri di disponibilità/casualità/promiscuità, che pertanto in tali condizioni non è possibile assicurare un adeguato collegamento tecnologico, sia per continuità che per qualità, rivelandosi i mezzi informatici/linee di collegamento così messi a disposizione spesso inadeguati e/o malfunzionanti; vanno inoltre richiamati – per altri profili - gli ulteriori argomenti di cui all'ordinanza 19 maggio 2020 Tribunale Mantova di rimessione alla Corte Costituzionale, rilevando che - a fronte dell'alternativa di rinvio a data successiva all'agosto 2020 ove non si celebri l'udienza con tali modalità - debba prevalere l'esigenza di fornire risposta alla domanda di giurisdizione, rimasta sospesa per oltre due mesi per l'emergenza sanitaria in atto e ritenendo che la trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. H non garantisca adeguato contraddittorio delle parti in sede di discussione neanche ove venga concesso doppio termine, non sussistendo facoltà di replica e confronto contestuale fra i difensori laddove

l'udienza ex art 281 sexies c.p.c. si celebri solo mediante il deposito in anticipo delle note di trattazione (risultando peraltro una contraddizione in termini la discussione orale mediante note di trattazione scritta).

L'avv. Lama discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti e richiama in particolare la diligenza che l'istituto avrebbe dovuto adottare per l'acquisto dell'8 aprile 2010, riguardo al quale è stato totalmente inadempiente ai propri doveri, come emerge anche dai rilievi in fatto svolti dal CTU.

L'avv. Lembi discute la causa insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, si riporta agli atti ed osservando che il regolamento vigente al momento della sottoscrizione era quello del 16190/2007, che distingue fra adeguatezza e appropriatezza della valutazione che deve essere effettuata (artt. 39/41), rilevando nel caso di specie il parametro della appropriatezza; in tal senso la CTU ha confermato la correttezza dell'operato della banca. Rileva peraltro che il dato temporale fra sottoscrizione del modulo e invio dell'ordine non appare dirimente perché l'informazione ben potrebbe essere stata fornita antecedentemente alla sottoscrizione.

L'avv. Lama rileva che la sottoscrizione del modulo non è irrilevante, poiché le risposte date sono indispensabili a capire l'attitudine del cliente, in base alla quale suggerire lo strumento più idoneo.

L'avv. Lembi rileva che il colloquio informativo, anche anteriore alla sottoscrizione del modulo, ben può fornire al funzionario elementi di valutazione.

I procuratori rinunciano ad essere presenti, anche in via virtuale alla lettura della sentenza.

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice comunica alle parti il verbale di udienza mediante condivisione dello schermo ove è in redazione lo stesso mediante consolle del magistrato, sino a quando i procuratori danno atto di averlo compiutamente letto e condividerlo.

Il Giudice

Dato atto, ad ore 13 si ritira in camera di consiglio e ad ore 16,30 decide come da sentenza in separato foglio allegato al presente verbale

Il Giudice

Massimo Ginesi



TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO N.1908 /2017

Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on.
Massimo Ginesi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.1908/2017 del Ruolo Generale
dell'anno 2017, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
promossa da

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.
LENZETTI RICCARDO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
in Massa Piazza Aranci 31/1 per mandato a margine del ricorso introduttivo

attrice

contro

[REDACTED], rappresentata e difesa
dall'avv. LAZZINI ROBERTO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente
procedimento in Viale Xx Settembre 177 Carrara, presso lo studio del
difensore per delega in calce alla comparsa di risposta

Convenuto

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: *“Voglia l'ill.mo Giudice adito fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando termine al convenuto per la sua costituzione, per sentire accertata la responsabilità della società convenuta per i motivi di cui in narrativa qui da intendersi ritrascritti e, per l'effetto, condannarla al pagamento dei danni subiti che si quantificano in € 50.000 o nella maggior somma ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese anche forfettarie ed accessori come per legge*

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA - *affinché codesto Ill.mo Tribunale Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: - In via principale nel merito, rigettare interamente le domande tutte di parte ricorrente perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;*
- in via subordinata, in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata, tenere conto nella determinazione del risarcimento del valore che i titoli in possesso della ricorrente avranno al momento della pronuncia della sentenza, degli interessi e cedole percepite dalla ricorrente, anche tramite la fiduciaria, nel corso degli investimenti, nonché del carattere abusivo della condotta della ricorrente e del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., disponendo in ogni caso la restituzione in favore della [REDACTED] dei titoli convertiti attualmente in possesso della ricorrente, - in ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese come per legge.

AI SENSI DELL'ART. 132 c.p.c. mod. art 45 L. 69/2009 SI OMETTE LA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice risulta fondata e deve essere accolta, per le ragioni e nei termini che seguono.

Quanto alla diligenza posta nella banca riguardo alla profilazione del cliente e al conseguente obbligo di informativa, va rilevato che - pur avuto riguardo alla normativa effettivamente vigente al momento dell'acquisto oggetto di causa, da ravvisare in quella correttamente indicata dalla convenuta e dal CTU e che consentiva informativa anche con modalità sintetiche - non è può ritenersi conforme agli obblighi imposti all'intermediario la condotta che, aldilà del rispetto formale dei parametri ex lege imposti (che nel caso di specie risultano soddisfatti), prescinda da una effettiva e concreta valutazione del profilo dell'acquirente e da una informazione sostanziale e non meramente formale, pertinente alle caratteristiche dell'investitore.

A tal riguardo appare dirimente il brevissimo lasso di tempo intercorso fra la compilazione da parte della attrice del questionario di cui al doc. 6 di parte convenuta e l'acquisto dei titoli, contenuto in neanche 120 secondi.

Risulta incomprensibile, a fronte di tale repentino svolgimento, come la dipendente [REDACTED] abbia potuto vagliare le risposte alle tre pagine di domande, valutare l'effettiva attitudine del soggetto che aveva davanti (non professionale e che, dunque, non poteva far presumere ex ante competenza finanziaria, aldilà delle generiche

informazioni fornite al momento della sottoscrizione del contratto quadro), informarlo adeguatamente della natura della operazione e della compatibilità con il profilo e le aspettative espresse nel questionario e aver cura che lo stesso avesse compreso i profili di rischio connessi.

E' pur vero che il questionario ben può formalizzarsi al termine di un lungo colloquio in cui l'operatore ha desunto aliunde i dati poi sintetizzati nelle risposte contenute nel modulo, ma l'onere della prova di tali accadimenti incombeva alla convenuta, che non vi ha assolto.

Quanto alla circostanza che l'attrice avesse in quello stesso momento promosso altri acquisti, altrettanto rischiosi, sui quali non ha avanzato doglianze, eccezione svolta dalla convenuta, appare circostanza inidonea ad assumere alcuna valenza probatoria nel caso de quo, posto che parte convenuta non ha affatto provato di aver adeguatamente informato l'attrice dei rischi connessi a quegli investimenti, né che la stessa né fosse consapevole, mentre la circostanza che costei non abbia poi avanzato riserve ben può dipendere unicamente dal fatto che il rischio non si sia successivamente concretizzato in eventi pregiudizievoli.

Va peraltro osservato che, alla luce della giurisprudenza citata da parte attrice e che si ritiene di condividere, anche l'eventuale propensione al rischio dell'investitore non esime la banca da una adeguata valutazione dell'investimento proposto, della sua rischiosità e della compatibilità con le esigenze e la volontà del risparmiatore, che - in proposito - dovrà comunque ricevere adeguata informazione (cass. 25845/2019).

Né peraltro si può affermare, come pretende la convenuta, che l'esito particolarmente nefasto dei titoli consigliati sia dipeso da eventi successivi ed imprevedibili, a fronte di vicende - in parte assurte anche alle cronache pubbliche - che non potevano non far ritenere, anche ex ante, alla banca la particolare pericolosità dell'iniziativa, circostanza che, unitamente alle modalità di svolgimento, alla natura dei titoli "interni"

alla stessa [REDACTED] e alla repentinità dell'operazione, pare improntata a criteri non proprio contigui alla buona fede contrattuale.

Quanto alla circostanza che la stessa attrice si sia dichiarata propensa a correre rischi, si tratta di parametro che non elide gli obblighi della banca di rendere comunque edotto il soggetto della effettiva natura dell'operazione e della connessa pericolosità in termini di possibili perdite, sì che anche il soggetto particolarmente aduso o disinvolto in tema finanziario possa decidere coscientemente – riguardo alla concreta operazione – entro quali limiti perimetrare la propria propensione all'alea (cass. 7905/2020).

A fronte di tali emergenze processuali, la testimonianza assunta in giudizio finisce per apparire irrilevante, posto che i profili documentali già consentono una adeguata ponderazione dei fatti e dei profili giuridici in cui sussumerli.

Le valutazioni del CTU relativamente alla quantificazione del danno subito dalla attrice appare condivisibile, non risultando affetta da evidenze vizi logici e argomentativi, sì che potrà essere fatta propria dal giudice, avuto riguardo ai valori indicati a pagina 18 della relazione, non avendo la convenuta fornito prova di valori diversi del prodotto finanziario alla data odierna.

La formula espressa dal Ctu in quella sede identifica in euro 35.416,60 la perdita patrimoniale subita dalla attrice in conseguenza dell'investimento oggetto di causa: appare dunque idonea a ristorare costei del danno subito in conseguenza della illecita condotta della convenuta (somma inizialmente addebitata sul di lei conto per acquisto dei titoli, di cui vi è prova in atti a dispetto delle contestazioni della convenuta, detratti i rendimenti riscossi e il valore residuo delle azioni).

Tale modalità, inoltre, attualizza la valutazione del danno al 21.2.2019, di talchè non spetta alla attrice la rivalutazione se non da quel momento e sino al saldo, mentre saranno dovuti gli interessi di legge su tale importo, dal 1.1.2014, posto che sia le parti che il CTU riconoscono che sino al 2013 il prodotto finanziario ha assolto alla

Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico di parte convenuta.

Così deciso dal Tribunale di Massa il 10/07/2020

Il Giudice

Massimo Ginesi